

No 3189/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MASSIMO FERRO - Presidente -
 Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere -
 Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -
 Dott. PAOLA VELLA - Rel. Consigliere -
 Dott. MASSIMO FALABELLA - Consigliere -

FALLIMENTO -
 reclamo ex art. 18 l.fall.
 - notifica istanze di
 fallimento successive

Ud. 17/11/2020 - CC

R.G.N. 12451/2019

Ca. 3189
 Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 12451-2019 proposto da:

AGLINI DORIANO, RICCIARELLI SAURO, in proprio e legali
 rappresentanti della SA.STE.DO. COSTRUZIONI SRL, elettivamente
 domiciliati in ROMA, VIA GASPARE SPONTINI 22, presso lo
 studio dell'avvocato FRANCESCO PAOLO IOSSA, rappresentati e
 difesi dall'avvocato PIERO PEPPUCCI;

*- ricorrenti -**contro*

FALLIMENTO SASTEDO COSTRUZIONI SRL, in persona del
 Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA
 DELL'OROLOGIO 7, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA
 PAZZAGLIA, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO
 FANTUSATI;

- controricorrente -

6952
 20

contro

BAZZURRI SRL;

- intimata -

avverso la sentenza n. 129/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 28/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Rilevato che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Perugia ha respinto il reclamo *ex art.* 18 l.fall. proposto da Aglini Dorianò e Ricciarelli Sauro, in proprio e quali legali rappresentanti della Sastedo Costruzioni S.r.l., avverso la dichiarazione di fallimento di detta società con sentenza del Tribunale di Spoleto del 27/08/2018, su ricorso di Bazzurri S.r.l. – regolarmente notificato e rinunciato solo in data 19/01/2019 – nonché di Catana Adelio e Giovagnoli Franco, le cui istanze, depositate successivamente all'udienza di comparizione, non erano state notificate dalla cancelleria al fallendo.

2. Sastedo Costruzioni S.r.l., Aglini Dorianò e Ricciarelli Sauro hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, corredato da memoria, cui il Fallimento ha resistito con controricorso.

3. A seguito di deposito della proposta *ex art.* 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio.

Considerato che:

3.1. Con il primo motivo si lamenta «*omesso esame circa un fatto decisivo .. e travisamento degli atti processuali, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.*» nonché violazione dell'art. 15 l.fall. «*in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.*», per avere la Corte d'appello respinto l'eccezione di omessa

notifica delle due istanze di fallimento successive alla prima sul presupposto – però smentito dal contenuto del reclamo (pag. 6) – che i reclamanti non avessero dedotto di non essere stati in grado di difendersi proprio a causa di detta omissione.

3.2. Il secondo mezzo prospetta analogamente «*omesso esame circa fatti decisivi ... in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.*» nonché violazione dell'art. 15, co. 2, 3 e 4 l.fall. «*in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.*», per non avere la Corte territoriale considerato che solo con le due istanze successive si superava la soglia fissata dall'art. 15, ult. co., l.fall. e che esse erano state riunite alla prima solo dopo che era stata riservata la decisione, quindi senza possibilità di contraddittorio.

4. Il ricorso è inammissibile, poiché non coglie – e quindi non censura adeguatamente – la *ratio decidendi* della decisione impugnata, che priva di decisività i fatti dei quali si lamenta l'omesso esame.

5. Invero, la Corte territoriale ha osservato che il fallimento è stato dichiarato sulla base di un primo ricorso, regolarmente notificato (cui i due ricorsi successivi sono stati riuniti dopo «*l'assunzione della causa in riserva*») e che nel corso dell'istruttoria prefallimentare sono stati accertati tutti i presupposti, soggettivo e oggettivo, per l'apertura del fallimento, ivi compresa l'esistenza di debiti scaduti e non pagati superiori a trentamila euro (ammontando il solo debito tributario ad euro 1.051.729,54), senza che rilevasse la “desistenza” del primo creditore istante, in quanto sopraggiunta a distanza di mesi dalla pubblicazione della sentenza di fallimento.

5.1. La pronuncia risulta corretta anche in diritto, poiché, per giurisprudenza costante di questa Corte, la notifica di tutti i ricorsi successivi al primo non è imprescindibile, essendo comunque onere del debitore seguire lo sviluppo della procedura che sia regolarmente instaurata (Cass. 24968/2013, 98/2016, 445/2016, 26276/2017).

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio in favore del Fallimento controricorrente, liquidate in dispositivo.

7. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, 4315/2020).


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17/11/2020

Il Presidente


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,

12 FEB. 2021



Il Funzionario Giudiziario
Cassa Di ROMA

